



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 17** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 4/AA al n. 9/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 23-24 adottato nei confronti delle Sig.re Ester ANAGNI e Federica ALFANO, e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ESTER ANAGNI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, in occasione della gara Bari – Women Lecce del 19.1.2024, valevole per il campionato Under 15 femminile, realizzato e pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui compare con la compagna di squadra sig.ra Federica Alfano, nel quale rivolge all'indirizzo della calciatrice minore sig.ra L.N., tesserata per la società SSDARL Woman Lecce, il dito medio con entrambe le mani proferendo una espressione offensiva; nonché per avere la stessa ripostato sul proprio profilo Instagram un commento offensivo al video di cui sopra, pubblicato da altro account;

FEDERICA ALFANO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società S.S.C. Bari S.p.a., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, in occasione della gara Bari – Women Lecce 19.1.2024, valevole per il campionato Under 15 femminile, realizzato e pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui compare con la compagna di squadra sig.ra Ester Anagni, nel quale rivolge alla calciatrice minore sig.ra L.N., tesserata per la società SSDARL Woman Lecce, un gesto offensivo indicando con la mano le proprie parti intime e proferendo espressioni offensive; nonché per avere la stessa ripostato sul proprio profilo Instagram un commento offensivo al video di cui sopra, pubblicato da altro account;

S.S.C. BARI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserate le sig.re Ester Anagni e Federica Alfano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Ester ANAGNI e Federica ALFANO, e dal Sig. Luigi DE

LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra. Ester ANAGNI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra. Federica ALFANO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. BARI S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario CACIA, e della società A.S.D. REAL JANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CACIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Jano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso inoltrato, in data 8.2.2024, all'account Instagram dell'arbitro della gara Real Jano – Academy Girifalco del 4.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, in occasione della quale era stato espulso per proteste e minacce nei confronti del direttore di gara, un messaggio del seguente testuale tenore: “Complimenti per tutto ... il tempo è galantuomo e sono sicuro che ci rincontreremo ... e li ci divertiremo ...”;

A.S.D. REAL JANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mario Cacia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario CACIA e dal Sig. Alessio SCIROCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL JANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mario CACIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL JANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Corrado DI TARANTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO DI TARANTO, n.q. di Procuratore Speciale della S.P.A.L. S.R.L., dal 27/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società S.P.A.L. S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado DI TARANTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Corrado DI TARANTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrei Gabriele FLOREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREI GABRIELE FLOREA, all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Juventus F.C. S.P.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 17, commi 4 e 7, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, perché, pur essendosi avvalso dell'opera dell'agente sportivo The Football Street Ltd in persona del Sig. Simone Bernardo per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva professionistica con la società Juventus F.C. S.P.A., in data 23/10/2023 sottoscriveva il contratto nel quale è espressamente riportato che il calciatore "non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo" e ometteva di assicurarsi che sullo stesso fosse indicato il nome dell'agente sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrei Gabriele FLOREA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrei Gabriele FLOREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 677bis pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Iuri CIOCCHETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

IURI CIOCCHETTA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gessate:

- a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, il sig. Rigers Zeka prendesse parte alle attività sportive agonistiche della società A.S.D. Gessate senza disporre della certificazione sanitaria attestante l'idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica; nel corso del periodo temporale appena indicato, nello specifico, il sig. Rigers Zeka ha disputato le seguenti gare, tutte valide per girone R del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Gessate: A.S.D. Gessate – C.S. Colnago del 6.11.2022, A.S.D. Revolutionary Cravico - A.S.D. Gessate del 13.11.2022, A.S.D. Gessate – Centro Sportivo Villanova del 20.11.2022, A.C.D. Busnago - A.S.D. Gessate del 27.11.2022, A.S.D. Gessate – U.S.D. Atletico A.T. del 4.12.2022, G.S.D. Medolago -A.S.D. Gessate dell'11.12.2022, A.S.D. Pozzo Calcio - A.S.D. Gessate del 22.1.2023, A.S.D. Gessate - Aurora Terno del 29.1.2023, A.S.D. Gessate - U.S. Pierino Ghezzi del 5.2.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Trezzo del 12.2.2023, A.S.D. Bellusco - A.S.D. Gessate del 19.2.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Vaprio Calcio del 26.2.2023, G.S. Nino Ronco - A.S.D. Gessate del 5.3.2023, A.S.D. Gessate - A.D. Calusco Calcio del 12.3.2024, A.S.D. Gessate – A.S.D. Pessano Con Bornago del 19.3.2023, A.S.D. C.S. Colnago - A.S.D. Gessate del 26.3.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Revolutionary Carvico del 2.4.2023, Centro Sportivo Villanova - A.S.D. Gessate del 17.4.2023, A.S.D. Gessate – A.C.D. Busnago del 23.4.2023 ed U.S.D. Atletico A.T. - A.S.D. Gessate del 30.4.2023;
  - b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver trasmesso al sig. Rigers Zeka un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica contraffatto; nello specifico – a seguito di richiesta formulatagli dal sig. Rigers Zeka – il sig. Ciocchetta ha inoltrato allo stesso una copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica n. 083054/D/321 rilasciato da Regione Lombardia in data 6.11.2021 sulla quale era stata contraffatta sia la data di rilascio che quella di scadenza;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Iuri CIOCCHETTA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Iuri CIOCCHETTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Davide BIRAGHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE BIRAGHI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Macerata, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a), c) e s) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, in un primo momento, consegnato al proprio referente sezionale un certificato di inidoneità all'attività sportiva agonistica contraffatto mediante correzione a penna delle date di rilascio e scadenza; successivamente, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alla predetta certificazione, il sig. Biraghi ha consegnato al medesimo referente sezionale una falsa dichiarazione con la quale il dott. Danilo Compagnucci avrebbe motivato le alterazioni a penna visibili sul precedente certificato e un secondo certificato, anch'esso integralmente contraffatto mediante l'utilizzo di apposito software;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide BIRAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di sospensione per il Sig. Davide BIRAGHI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina